



# **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE**

**APPROVATO CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 97 DEL 28.09.2023**

## Sommario

TITOLI I .....	4
AVVOCATURA POVINCIALE.....	4
Articolo 1 Oggetto .....	4
Articolo 2 Funzioni e compiti dell'avvocatura .....	4
Articolo 3 Autonomia dell'Avvocatura .....	5
Articolo 4 Organizzazione dell'Avvocatura .....	6
Articolo 5 Gestione del Contenzioso .....	7
Articolo 6 Gestione del contenzioso attivo e azioni di recupero o rivalsa.....	8
Articolo 7 Funzione consultiva.....	8
Articolo 8 Consulenti di parte.....	9
Articolo 9 Ricezione notifiche atti giudiziari e smistamento.....	9
Articolo 10 Rapporti con gli uffici.....	10
Articolo 11 Responsabilità dell'Avvocatura.....	10
Articolo 13 Personale amministrativo dell'avvocatura.....	11
Articolo 14 Segreto professionale e accesso documentale .....	12
Articolo 15 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari .....	13
Articolo 16 Incompatibilità.....	13
Articolo 17 Fondo spese per l'avvocatura .....	13
Articolo 18 Debiti fuori bilancio.....	13
TITOLO II .....	14
INCARICHI ESTERNI E PRATICA FORENSE .....	14
Articolo 19 Incarichi ad avvocati esterni .....	14
Articolo 20 Elenco speciale degli Avvocati patrocinatori dell'Ente .....	15
Articolo 21 Criteri di scelta dei professionisti esterni .....	17
Articolo 22 Criteri di determinazione dei compensi per Avvocati esterni .....	17
Articolo 23 Doveri degli Avvocati esterni.....	18
Articolo 24 Revoca degli incarichi agli Avvocati esterni.....	19
Articolo 25 Pratica forense .....	20
TITOLO III.....	21
TRANSAZIONI E NEGOZIAZIONI.....	21
Articolo 26 Principi generali.....	21
Articolo 27 Modalità di definizione delle transazioni .....	21
Articolo 28 Transazioni dei sinistri.....	22
Articolo 29 Cause di esclusione dei sinistri.....	22
Articolo 30 Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri.....	22
Articolo 31 Procedure di negoziazione assistita .....	23
TITOLI IV .....	24
COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE TOGATO.....	24
Articolo 32 Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Provinciale .....	24
Articolo 33 Criterio di quantificazione dei compensi professionali .....	24
Articolo 34 Criterio di ripartizione dei compensi professionali .....	25
Articolo 35 Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Provinciale in caso di costituzione in giudizio congiunta con Avvocati del libero foro .....	26
Articolo 36 Compensi per mera attività di domiciliazione .....	26
Articolo 37 Convenzioni con altri Enti.....	26
Articolo 38 Correlazioni tra compensi professionali e retribuzione di risultato.....	26
TITOLO V NORME FINALI.....	26
Articolo 39 Norme integrative e finali.....	26

Articolo 40 Trattamento dei dati.....	27
Articolo 41 Entrata in vigore .....	27

**TITOLI I**  
**AVVOCATURA POVINZIALE**  
**Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina:
  - a) l'assetto organizzativo, le funzioni, i compiti e le attività dell'Avvocatura istituita presso la Provincia di Avellino;
  - b) i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri di assegnazione degli incarichi agli avvocati dell'Avvocatura della Provincia di Avellino ("Avvocatura Provinciale"), con particolare riferimento all'art. 23, "Avvocati degli Enti pubblici", della L. 31 dicembre 2012, n. 247, al Regolamento Ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nonché in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e successive modifiche.

**Articolo 2 Funzioni e compiti dell'avvocatura**

1. L'Avvocatura Provinciale provvede, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge n. 247/2012, alla trattazione degli affari legali della Provincia di Avellino e rende il servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Provinciale.
2. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
  - a) **contenziosa:** con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
  - b) **consultiva:** con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della Provincia, con le modalità disciplinate nel presente Regolamento al successivo art. 7.
3. L'Avvocatura Provinciale svolge l'attività professionale forense, così come disciplinata dalla Legge n. 247 del 2012 e ss.mm.ii., a mezzo degli avvocati ivi incardinati e incaricati di tali funzioni, e assicura, ai sensi dell'ordinamento Professionale vigente, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia di Avellino, dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché assicura l'attività di consulenza legale agli Uffici dell'Ente, anche a fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza ed autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento, propri della Pubblica Amministrazione.
4. All'Avvocatura Provinciale, in particolare, compete:
  - assistere, su richiesta, il Presidente dell'Ente, il Segretario/Direttore Generale e i dirigenti nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;

- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
  - prestare consulenza e assistenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali, nei limiti di quanto previsto dal successivo art.7;
  - partecipare a gruppi di studio nominati dal Presidente o dal Segretario/Direttore Generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
  - curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, anche mediante la costituzione in giudizio;
  - monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui la Provincia è parte, comprese quelle gestite tramite legali esterni, e riferirne all'Amministrazione;
  - formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche, nei limiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
  - svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, ivi incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo, inerenti alla gestione della propria struttura e delle competenze ad essa assegnate, il cui esercizio è ammesso unicamente nei limiti di competenza dell'essere centro di costo.
5. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia, tutti gli atti del processo, ivi compresi la facoltà di conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio, attività tutte per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente previa proposta obbligatoria e motivata dell'avvocatura stessa.
6. E' operante presso l'Avvocatura Provinciale un Registro informatico Generale degli Affari Legali in cui sono annotate, attraverso l'attribuzione di corrispondenti numeri cronologici, tutte le pendenze giudiziarie. Nel registro sono annotate, altresì tutti i provvedimenti giurisdizionali in cui è parte l'Ente. Saranno inoltre istituiti un registro, in cui annotare tutte le altre pratiche di carattere stragiudiziale, e un registro dei pareri, in cui annotare le richieste di pareri, con l'indicazione dell'organo o ufficio richiedente e l'indicazione dell'oggetto.

### **Articolo 3 Autonomia dell'Avvocatura**

1. L'Avvocatura Provinciale costituisce una unità organizzativa denominata nella vigente macrostruttura Servizio Autonomo Avvocatura. L'attività professionale dei componenti dell'Avvocatura, anche se svolta in forma di lavoro dipendente, è esercitata in conformità alle disposizioni che disciplinano l'attività libero-professionale, con modalità che assicurino la libertà nell'esercizio del diritto dell'attività di difesa e l'autonomia del professionista.
2. Ai componenti della Avvocatura Provinciale deve essere assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'Avvocato.
3. L'Avvocatura Provinciale ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati e risponde unicamente ad essa.

4. L'Avvocatura Provinciale, con cadenza almeno annuale, relazionerà al Direttore Generale sul funzionamento della struttura anche al fine di proporre modifiche organizzative.

#### **Articolo 4 Organizzazione dell'Avvocatura**

1. L'Avvocatura Provinciale è dotata di personale togato e di personale amministrativo di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
2. L'Avvocatura Provinciale è composta da avvocati dipendenti togati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito con L. 22.01.1934 n. 36, secondo la dotazione organica prevista ed inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D del previgente contratto).
3. Responsabile dell'Avvocatura Provinciale, con funzioni a rilevanza esterna, è un avvocato iscritto all'Albo Speciale, con funzioni di coordinamento e in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11.
4. Tra il Segretario Generale e gli Avvocati Provinciali non intercorre relazione di gerarchia ma di semplice dipendenza funzionale in virtù del potere di sovrintendenza organizzativa spettante al primo. Al Direttore Generale o in mancanza al Segretario Generale e al Presidente spetterà la titolarità del potere di impulso/segnalazione in ordine a violazioni disciplinari poste in essere dagli Avvocati.
5. Gli Avvocati Provinciali esercitano l'attività professionale e i mandati alle liti loro conferiti, in ossequio a quanto disposto dall'ordinamento professionale vigente e da ogni norma professionale e deontologica propria dell'ordinamento forense.
6. Il mandato alla lite è loro conferito dal Presidente della Provincia.
7. La prestazione di lavoro degli Avvocati Provinciali è svolta, in ragione del loro peculiare status giuridico, senza rigidi vincoli di orario. Gli stessi sono comunque tenuti, non comportando ciò una indebita ingerenza nell'esercizio intrinseco della prestazione d'opera intellettuale propria della professione forense e, cioè, nella trattazione, con indipendenza ed autonomia di giudizio, degli affari legali dell'Ente, a prestare il debito orario o quello, superiore al minimo, dovuto in ragione della posizione rivestita, registrando la propria presenza in entrata ed in uscita secondo il sistema di rilevazione automatico al tempo in uso. Tale adempimento è riconducibile al dovere datoriale di verifica funzionale nel rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza con sottoposizione dell'attività a forme di controllo estrinseco, doverosi e coerenti con la partecipazione dell'ufficio dell'avvocato dell'ente pubblico all'organizzazione amministrativa della Provincia di Avellino.
8. Sono a carico dell'Ente il pagamento delle tasse dovute dagli Avvocati agli Ordini degli Avvocati di appartenenza a titolo di iscrizione, conservazione annuale albo e trasferimento Ordine, in quanto collegate alla iscrizione all'Elenco Speciale necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio della Provincia di Avellino
9. Agli Avvocati operanti presso l'Avvocatura Provinciale deve essere assicurata la formazione professionale continua, anche nel rispetto dei precetti approvati dal Consiglio Nazionale Forense.

10. I componenti della Avvocatura Provinciale, togati e non, che, per ragioni di servizio, devono recarsi fuori sede sono autorizzati all'utilizzo del mezzo di trasporto che garantisca il più efficace espletamento dell'attività. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, hanno diritto al ristoro dei costi sostenuti, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
11. L'Avvocatura Provinciale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'espletamento delle funzioni svolte, secondo quanto previsto dal successivo art. 13. La sua dotazione è stabilita nei pertinenti atti programmatici adottati dall'Ente.
12. La dotazione strumentale dell'Avvocatura è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

### **Articolo 5 Gestione del Contenzioso**

1. L'autorizzazione a stare in giudizio nelle controversie in cui è parte la Provincia sia come attore sia come convenuto, le transazioni, gli arbitrati e le forme alternative di definizione dei giudizi sono oggetto di Provvedimenti Presidenziali deliberativi su proposta dell'Avvocatura, fatta salva la competenza del Presidente (o suo sostituto statutariamente previsto), quale legale rappresentante dell'Ente, al rilascio della procura alle liti.
2. Nel provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio il Presidente, sulla base del parere di cui al successivo comma 4, assegna la controversia all'Avvocatura Provinciale oppure a legale esterno da nominarsi ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. La trattazione della controversia può altresì essere assegnata in via congiunta alla Avvocatura interna e ad altro legale esterno.
3. Nelle ipotesi previste dall'art. 417 bis del Codice di Procedura Civile e negli altri casi indicati dalla legge, con Provvedimento Presidenziale i dipendenti appartenenti alle strutture interessate possono essere autorizzati a stare in giudizio personalmente o a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura Provinciale.
4. Per ogni caso di costituzione in giudizio deve essere acquisito parere dell'avvocato interno dell'ente, al fine di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.
5. In tutti i casi nei quali l'Ente è chiamato in giudizio da ogni altro soggetto, l'atto introduttivo del giudizio (ricorso o citazione) comunque sia notificato, viene con ogni urgenza ricevuto dall'Avvocatura e trasmesso entro e non oltre giorni tre alla direzione di settore competente ai sensi dell'ordinamento interno.
6. Dopo aver provveduto all'istruttoria amministrativa il dirigente del settore interessato trasmette all'Avvocatura:
  - richiesta/valutazione di costituzione in giudizio;
  - tutta la documentazione necessaria disponibile ed idonea relazione espositiva dell'attività amministrativa svolta, prendendo precisa posizione sulle doglianze, anche con la formulazione di proposta di acquiescenza alle ragioni della controparte.

7. Gli atti, la documentazione e le relazioni previste nel comma precedente devono pervenire all'Avvocatura nei tempi dalla stessa indicati in tempo utile per la valida e tempestiva costituzione in giudizio.
8. Pervenuta la documentazione l'Avvocatura provvede all'apertura della posizione legale, con il successivo compimento dell'attività di difesa.
9. Ai fini della domiciliazione, l'Avvocatura si avvale del domicilio telematico (PAT e PCT) ove possibile, ricorrendo al terzo domiciliatario solo nel caso di giudizio pendente dinanzi ad Autorità Giudiziaria per le quali la telematizzazione del processo non abbia ancora avuto luogo.
10. Nel caso di procedimenti speciali caratterizzati da tempi di costituzione ristretti, l'attività prevista dai commi precedenti viene svolta con particolare celerità nei tempi indicati dall'avvocatura.
11. La costituzione di Parte Civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse della Provincia viene disposta con la procedura di cui alle norme precedenti.

#### **Articolo 6 Gestione del contenzioso attivo e azioni di recupero o rivalsa**

1. In tutti i casi nei quali si debba procedere verso terzi per la tutela delle ragioni dell'Ente o per il recupero di somme, anche da indebito, il settore competente vi provvede direttamente in via amministrativa anche con l'invio di diffide ad adempiere rivolte al terzo.
2. Nel caso di trattazione di azioni di responsabilità civile (surroghe, regressi ed ogni altro caso di responsabilità o indebito) il settore competente provvede a:
  - acquisire tutta la documentazione a giustificazione dell'azione;
  - quantificare i costi e gli oneri ovvero la somma dovuta, con riserva di aggiornamenti e l'invio della diffida ai destinatari e del successivo sollecito.
3. Dopo aver esperito inutilmente il recupero per via amministrativa, il dirigente del settore competente trasmette all'Avvocatura:
  - tutta la documentazione necessaria per la efficace tutela delle ragioni dell'Ente;
  - idonea relazione espositiva dell'attività amministrativa svolta.
4. L'Avvocatura provvede all'apertura della posizione legale ed al successivo compimento dell'attività professionale di competenza.

#### **Articolo 7 Funzione consultiva**

1. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio di cui al precedente art. 5, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto.
2. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Provincia.

3. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, sono:
  - a) il Presidente;
  - b) il Segretario/Direttore Generale;
  - c) i Dirigenti/Responsabili dei singoli Settori.
4. Di norma, il parere dell'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 20 (venti) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, fatta eccezione per i casi in cui, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
5. I pareri resi dall'Avvocatura concorrono a formare la decisione finale del richiedente, il quale tuttavia autonomamente assume la responsabilità degli atti conseguenti.
6. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, deve essere assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.
7. Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura.

#### **Articolo 8 Consulenti di parte**

1. L'Avvocatura Provinciale, nella sua attività defensionale, può avvalersi di esperti, in qualità di periti di parte, siano essi interni o esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità e ne faccia apposita richiesta al Dirigente competente.
2. Alla designazione del perito di parte, sia dipendente sia esterno all'Ente, provvede il dirigente/responsabile del Settore/Servizio competente per materia, che ha causato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, anche a mezzo incarico esterno nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di collaborazioni esterne.

#### **Articolo 9 Ricezione notifiche atti giudiziari e smistamento**

1. La notifica degli atti giudiziari che convengono l'Amministrazione Provinciale in giudizio avviene c/o il Protocollo Generale della Provincia nelle mani del funzionario responsabile ovvero di suo sostituto protempore oppure a mezzo Pec.
2. L'ufficio Protocollo provvede a raccogliere tali atti ed a farli pervenire al più presto e, possibilmente, nell'arco della stessa giornata lavorativa di avvenuta ricezione, in originale all'Avvocatura Provinciale, talché possa predisporre quanto a farsi con la massima tempestività ai fini di rendere, anche temporalmente, più efficace e faticosa la difesa della Provincia.
3. Per quanto attiene ai pignoramenti c/o terzi, in tale veste notificati alla Provincia, il Servizio Protocollo provvede a smistarli al Settore Finanziario interessato per la specifica competenza nonché copia per conoscenza all'Avvocatura.

4. Particolare attenzione dovrà essere fissata da chi è preposto allo smistamento della posta ordinaria per quanto attiene alle comunicazioni/trasmisioni che, con tale mezzo, possono avvenire di sentenze, ordinanze, fissazioni e/o rinvii di udienze e quant'altro, sia da parte di legali esterni già incaricati che da parte di Organi Giurisdizionali. In tali casi, al fine di non pregiudicare le possibili azioni a difesa degli interessi della Provincia con il decorrere infruttuoso del tempo normalmente necessario per lo smistamento della posta ordinaria e sino all'effettiva acquisizione da parte dell'Avvocatura di tali atti pervenuti per le suddette vie, l'Ufficio Protocollo applicherà la medesima procedura di cui al secondo comma del presente articolo.

#### **Articolo 10 Rapporti con gli uffici**

1. I singoli Settori/Servizi della Provincia di Avellino sono tenuti a fornire all'Avvocatura Provinciale, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. I singoli Settori/Servizi sono tenuti a fornire all'Avvocatura Provinciale, nei tempi da essa indicati, relazione scritta sulla vicenda per cui è lite, in tempo utile e necessario alla costituzione in giudizio.
3. In difetto l'Avvocatura Provinciale segnala l'inadempienza al Segretario/Direttore Generale e al NdV. In ogni caso, l'Avvocatura provvederà alla costituzione in giudizio solo ove, a suo insindacabile avviso, sussistono comunque elementi di difesa.
4. I Settori/Servizi sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura Provinciale.

#### **Articolo 11 Responsabilità dell'Avvocatura**

1. La Responsabilità dell'Avvocatura Provinciale è assegnata con decreto presidenziale ad un avvocato dipendente, incardinato nell'Ufficio ed iscritto all'Albo Speciale, con funzioni di coordinamento e in posizione di *primus inter pares* rispetto ad altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio.
2. Le funzioni di coordinamento delle attività istituzionali comportano:
  - a) il proporre al Presidente la costituzione in giudizio nelle liti passive ed attive, previo parere e dettagliata relazione del Dirigente del Settore competente ed invio della documentazione a supporto;
  - b) la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
  - c) l'organizzazione del Servizio Contenzioso e Negoziazioni assistite, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
  - d) l'assegnazione a sé e agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari; l'assicurare il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
  - e) la relazione al Presidente e per conoscenza al Segretario/Direttore Generale, previa dettagliata relazione dei Dirigenti dei Settori interessati, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché alle rinunce effettuate in merito ai giudizi in corso;

- f) il provvedere direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'avvocatura;
  - g) il provvedere alla nomina di Avvocati del libero foro iscritti nell'albo degli avvocati esterni dell'Ente;
  - h) il relazionarsi costantemente con il Presidente sulle cause in corso e preventivamente su quelle da avviare o definire con rinunce e transazioni;
  - i) in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il responsabile è sostituito dall'avvocato vicario nominato dallo stesso o individuato dal Presidente.
3. L'incarico e le funzioni di cui al comma 1 sono assegnati all'avvocato incardinato con la maggiore anzianità di servizio a parità di categoria ed in ogni caso all'apicale incardinato.
  4. L'avvocato con funzioni di Responsabile sottoscrive, unitamente all'avvocato incaricato, ogni parere reso dall'Avvocatura Provinciale al fine di assicurarne il necessario coordinamento e l'unitarietà di indirizzo.

#### **Articolo 12 Assegnazione del contenzioso e dell'attività di consulenza e assistenza**

1. Il Responsabile dell'Avvocatura Provinciale provvederà ad assegnare le pratiche all'interno dell'Avvocatura secondo principi di parità di trattamento, di equa e oggettiva (anche tramite sistemi informatici) ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia, comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.
2. Il Responsabile può assegnare agli avvocati anche un incarico congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.

#### **Articolo 13 Personale amministrativo dell'avvocatura**

1. Il personale amministrativo incardinato presso l'Avvocatura Provinciale svolge i suoi compiti sentito l'Avvocato coordinatore; inoltre, è funzionalmente ed indistintamente assegnato agli avvocati, coadiuva questi nell'esercizio dell'attività forense (accesso alle cancellerie e alle segreterie; consultazione informatica dei dati relativi al contenzioso; archiviazione informatica dei dati dell'Avvocatura Provinciale; relazioni con le strutture comunali in coordinamento con l'avvocato incaricato; fascicolazione e scansione degli atti giudiziari; relazioni con gli avvocati esterni; ricezione e notificazione atti; accesso ad uffici pubblici).
2. Il personale amministrativo incardinato presso l'Avvocatura:
  - a. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante ed agli avvocati costituiti;
  - b. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti,
  - c. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti,
  - d. si occupa della gestione amministrativa di ogni giudizio,
  - e. richiede al Dirigente competente le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
  - f. redige le determinazioni dirigenziali di nomina dei legali esterni nei giudizi in cui la Provincia è parte, qualora ne ricorrano le condizioni;
  - g. redige le proposte di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio,

- h. cura la corrispondenza informativa con gli Uffici competenti,
  - i. cura la gestione dell'elenco di professionisti esterni,
  - j. cura l'affidamento e la gestione degli incarichi ai professionisti esterni,
  - k. cura l'istruttoria amministrativa delle procedure di negoziazione assistita;
  - l. cura, in via amministrativa a mezzo ruolo esattoriale, le azioni di recupero dei crediti vantati dall'Ente derivanti da sentenze favorevoli
3. Inoltre, provvede all'istruttoria amministrativa e connessi adempimenti relativi all'adozione di provvedimenti di autorizzazione alla stipula di transazioni, di proposizioni di acquiescenze e di ogni altro provvedimento inerente il contenzioso pendente, ivi compresa la predisposizione di provvedimenti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ed altri titoli giudiziali e relativi al Servizio Autonomo Avvocatura, nonché alla liquidazione di compensi ad avvocati interni ed esterni.
4. Tra il personale amministrativo incardinato presso l'Avvocatura Provinciale può essere individuata una posizione di Elevata Qualificazione (E.Q.) cui compete il coordinamento del Servizio Contenzioso e Negoziazioni assistite, secondo la definizione delle posizioni di lavoro di E.Q. individuate dalla macrostruttura organizzativa dell'Ente vigente tempo per tempo. Allo stesso competerà anche la sottoscrizione dei ruoli esattoriali previa conforme delega da conferire in via generale da parte del Responsabile Apicale dell'Avvocatura.

#### **Articolo 14 Segreto professionale e accesso documentale**

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, e di assicurare la salvaguardia degli interessi, della posizione e della strategia processuale dell'Ente nei giudizi/controversie/contenziosi che, *ratione materiae*, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
- a) i pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - b) gli atti difensionali e relative consulenze tecniche, comparse introduttive e conclusionali, le note, le perizie, e quant'altro forma oggetto dell'attività professionale degli avvocati sia interni che del libero foro, incaricati dalla Provincia, in osservanza della tutela predisposta dall'ordinamento e confermata da costante giurisprudenza, del segreto professionale forense;
  - c) la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Sono inoltre sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
- a) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
  - b) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
  - c) esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'Ente.

4. Possono visionare gli atti defensionali, seppure con il vincolo morale della massima riservatezza a tutela degli interessi e posizione dell'Amministrazione, il Presidente e il Segretario/Direttore Generale.

#### **Articolo 15 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari**

1. L'Avvocatura Provinciale uniforma ogni propria attività a quanto disposto in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari dalle norme vigenti, anche regolamentari.

#### **Articolo 16 Incompatibilità**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

#### **Articolo 17 Fondo spese per l'avvocatura**

1. L'Avvocatura Provinciale costituisce autonomo centro di costo e per essa è istituito apposito P.E.G. con i relativi capitoli di spesa, idonei a soddisfare le esigenze dell'Avvocatura.
2. In particolare, è previsto un fondo spese per l'attività dell'Avvocatura, utilizzato per le incombenze istruttorie (iscrizioni a ruolo – copie atti, sentenze, notifiche e varie), nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento, per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti d'istituto.
3. Agli avvocati interni è riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la trasferta fuori sede e l'indennità di missione. Ordinariamente gli stessi utilizzeranno, laddove compatibile con l'organico di struttura di ente e con la relativa disponibilità, l'auto di servizio.
4. Per la definizione e la liquidazione delle transazioni per sinistri stradali è istituito apposito capitolo. Su tale capitolo e fino al suo esaurimento, anno per anno, saranno attinti i relativi fondi sia per le parti danneggiate, che per i legali loro procuratori. Dette transazioni andranno trasmesse in elenco, con cadenza trimestrale, al Presidente ed al Segretario/Direttore Generale con evidenziazione delle parti, degli importi richiesti e riconosciuti, degli atti istruttori redatti e/o visionati, delle somme liquidate ai legali di controparte.

#### **Articolo 18 Debiti fuori bilancio**

1. Qualora la Provincia di Avellino sia destinataria di sentenze/titoli, anche provvisoriamente esecutive/i, che la vedano soccombente, la procedura di riconoscimento del debito ed il conseguente pagamento, comprensivo di ogni onere accessorio (interessi passivi, spese legali, tassa di registrazione, etc.) dovrà concludersi a cura del Dirigente competente *ratione materiae*, che esprime sulla proposta da sottoporre al Consiglio Provinciale parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Al fine di favorire il conseguimento di maggiore efficienza al procedimento l'Avvocatura Provinciale curerà la proposta e l'istruttoria dei debiti da sottoporre a

riconoscimento e trasmetterà il debito istruito ai Dirigenti competenti per l'espressione del parere di regolarità tecnica e di quello contabile.

3. Nell'ipotesi di pignoramenti e/o esecuzioni, l'Avvocatura Provinciale, su relazione del Dirigente competente per materia, valuterà la possibilità di opposizione tempestiva al pignoramento medesimo. Anche in tale ipotesi, sarà cura dell'Avvocatura attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ove non già avviata in sede di notifica del titolo esecutivo, mentre sarà cura del Dirigente competente per materia esprimere il parere.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, nella scheda relativa al debito fuori bilancio da riconoscere andrà indicato come settore che ha generato il debito quello competente *ratione materiae* mentre l'Avvocatura andrà indicata come proponente.
5. L'esecuzione della deliberazione di riconoscimento compete in via esclusiva al Dirigente competente per materia.

## **TITOLO II**

### **INCARICHI ESTERNI E PRATICA FORENSE**

#### **Articolo 19 Incarichi ad avvocati esterni**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Provinciale può essere conferita con Provvedimento Presidenziale, a un professionista esterno soltanto nelle seguenti ipotesi:
  - a) in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura Provinciale;
  - b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Provinciale;
  - c) in caso di particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura Provinciale;
  - d) in caso di lite avente particolare ed elevata specializzazione.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è nella facoltà Presidente decidere di conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Provinciale in via congiunta alla Avvocatura Provinciale e ad altro legale esterno di fiducia.
3. In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà incaricato dal Responsabile apicale dell'Avvocatura attingendo in via ordinaria dall'elenco di professionisti disponibili ad assumere il patrocinio dell'Ente, sulla base delle specifiche professionalità e competenze, desumibili dai curricula prodotti.
4. Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta la presentazione di un preventivo in forma scritta, dettagliato per singole fasi del giudizio, circa la prevedibile misura del costo della prestazione, ai sensi del D.M. 55/2014.
5. Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione provinciale, per tutta la durata del rapporto instaurato.
6. Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione provinciale per conto di terzi, pubblici o privati.
7. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico secondo lo schema approvato dal Responsabile dell'Avvocatura.

8. In deroga a quanto sopra disciplinato, il Presidente ha la facoltà, previo parere del Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, di dare mandato a professionisti non iscritti nell'elenco per questioni ritenute di sensibile complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.
9. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
10. L'ufficio Avvocatura provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati gli incarichi conferiti, con i dati e le notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, iscrizione professionale, oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché l'importo del compenso preventivato e l'importo liquidato al professionista; importo che deve tener conto delle fasi effettivamente svolte e delle prestazioni effettivamente rese e documentate dal professionista.
11. Il Dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto di contenzioso trasmetterà all'Avvocatura Provinciale la documentazione necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, compresa una dettagliata relazione.
12. Firmata la convenzione, l'Avvocatura trasmetterà al professionista il Provvedimento Presidenziale e la determina per la costituzione in giudizio e di affidamento, il mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici utili e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente. All'uopo gli uffici interessati alla controversia successivamente avranno cura di evadere direttamente ogni richiesta dell'avvocato difensore esterno, nonché ogni richiesta necessaria per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.
13. La Provincia di Avellino è sollevata dall'incarico da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

#### **Articolo 20 Elenco speciale degli Avvocati patrocinatori dell'Ente**

1. Gli avvocati esterni devono essere individuati, in via ordinaria, tra gli iscritti nell'apposito elenco, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici, nonché le direttive ANAC in materia.
2. Per l'affidamento degli incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le magistrature. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Responsabile dell'Avvocatura Provinciale.
3. L'elenco è istituito previo apposito bando da pubblicarsi a cura del Responsabile dell'Avvocatura Provinciale, secondo i principi stabiliti nel presente regolamento. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
  - contenzioso amministrativo
  - contenzioso contabile
  - contenzioso civile
  - contenzioso lavoristico

- contenzioso penale
  - contenzioso esecuzioni.
4. L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, contenente l'indicazione delle specializzazioni o delle sezioni (massimo due) in cui si desidera essere iscritto. Alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:
  5. Autocertificazione con le modalità di cui al D.R.P. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente a:
    - a) diploma di Laurea in giurisprudenza con indicazione del voto di Laurea;
    - b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
    - c) dichiarazione di aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni con brevi riferimenti;
    - d) dichiarazione di inesistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
    - e) dichiarazione inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
    - f) per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione A) "contenzioso amministrativo", avere ricoperto almeno 10 incarichi nell'ultimo triennio solare in rappresentanza in giudizio in cause amministrative per pubbliche amministrazioni;
    - g) dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione delle condizioni di cui al presente Regolamento nonché dichiarazione di accettazione del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
    - h) dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità a difendere l'Ente, ovvero specificazione dei temporanei impedimenti. Detta dichiarazione andrà nuovamente resa all'atto del conferimento dell'incarico;
    - i) curriculum vitae aggiornato in formato europeo.
  6. Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che rende la prestazione.
  7. L'iscrizione all'elenco dei legali cui è possibile affidare incarichi professionali è promossa attraverso un avviso pubblico. La Provincia di Avellino attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, insieme ad altre forme di diffusione ritenute idonee, come la trasmissione ai COA istituiti presso i tribunali della Regione Campania.
  8. La domanda va presentata con le modalità fissate nell'avviso di selezione sottoscritto e pubblicato dal Responsabile Apicale dell'Avvocatura.
  9. L'iscrizione alle due sezioni dell'elenco è disposta dal Responsabile Apicale dell'Avvocatura e avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande.
  10. L'eventuale diniego all'iscrizione deve essere debitamente motivato dal Responsabile Apicale dell'Avvocatura.
  11. L'Ufficio Avvocatura cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, delle sue sezioni ed ogni altro adempimento previsto.

12. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo la richiesta di iscrizione e, per quelli già iscritti, la richiesta di aggiornamento dei loro curricula. L'elenco è aggiornato annualmente con determinazione del Responsabile dell'Avvocatura Provinciale nel mese di gennaio. I professionisti potranno chiedere in ogni tempo la cancellazione dell'iscrizione che avrà effetto immediato.
13. L'elenco è pubblico.
14. Il Responsabile dell'Avvocatura Provinciale verifica, con cadenza annuale, la sussistenza in capo ai professionisti dei requisiti per la permanenza nell'elenco e, ne dispone la cancellazione qualora i professionisti:
  - a) abbiano perso i requisiti di iscrizione;
  - b) abbiano senza giusta causa o giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - d) siano responsabili di gravi inadempienze;
  - e) non abbiano comunicato le cause di incompatibilità o conflitto di interessi.
15. La cancellazione comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

#### **Articolo 21 Criteri di scelta dei professionisti esterni**

1. La scelta del professionista dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:
  - specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
  - rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi;
  - evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
  - svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore della Provincia o di enti pubblici.
2. Ogni professionista non potrà essere, tendenzialmente, assegnatario di più di tre incarichi nello stesso anno solare.
3. Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico- operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere in ogni caso motivate.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Provinciale o società partecipate o proprie istituzioni.

#### **Articolo 22 Criteri di determinazione dei compensi per Avvocati esterni**

1. I compensi per incarichi esterni, in funzione della complessità della lite, non potranno essere superiori, come importo economico, al **valore minimo** di liquidazione, previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati; il compenso potrà essere maggiorato del 20% soltanto per le controversie di valore pari o superiori a 50.000,00 euro. Per controversie di particolare complessità i compensi potranno essere eccezionalmente stabiliti in misura non superiore al valore medio di cui alle tabelle dei compensi professionali degli avvocati. Tutti gli incarichi devono essere regolati dal contratto di patrocinio e devono sempre prevedere:
  - l'indicazione del valore della causa, secondo le norme civilistiche;

- la determinazione del compenso spettante all'avvocato incaricato, che non potranno eccedere gli importi di cui sopra.
2. La misura del compenso massimo individuato dal comma 1 è da intendersi al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.A.P.) e comprensivi della ritenuta d'acconto. Il suddetto compenso è al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli). In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi, con condanna alle spese di parte avversa saranno corrisposti ai professionisti incaricati le somme e le competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore della Provincia sino a concorrenza di quanto pattuito. Dette somme potranno essere anticipate dalla Provincia che ne curerà il recupero e l'introito.
  3. I professionisti, contestualmente all'accettazione dell'incarico dovranno presentare preventivo dettagliato per singole fasi, fissandole competenze professionali che, in ogni caso, non potranno essere superiori ai valori minimi previsti nelle tariffe vigenti al momento dell'incarico. In caso di intervenute variazioni dei minimi tariffari nel corso del giudizio si fa comunque riferimento agli accordi intercorsi in sede di sottoscrizione dell'atto di convenzione.
  4. Il corrispettivo è determinato in maniera omnicomprensiva, tenendo presente la complessità della controversia, l'oggetto della stessa, ed i compensi per eventuali precedenti incarichi di analoga natura.
  5. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico. Può tuttavia essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo, comunque, al termine di esso, previa trasmissione di relazione finale che contenga anche la valutazione in ordine alla opportunità di interporre gravame e del fascicolo.
  6. L'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, non dovrà superare il 25% del corrispettivo pattuito.
  7. In caso di lite per la quale necessitano affrontare delle spese vive per contributo unificato, queste saranno anticipate dal professionista esterno e rimborsate dalla Provincia a semplice richiesta, previa esibizione documentale.
  8. Le liquidazioni avvengono in ogni caso previa presentazione di fattura elettronica, per le fasi effettivamente sostenute e per le prestazioni effettivamente rese e documentate.
  9. Il professionista incaricato non potrà mai dichiararsi antistatario.

### **Articolo 23 Doveri degli Avvocati esterni**

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:
  - aggiornare l'Avvocatura Provinciale sulle attività inerenti all'incarico;
  - relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio;
  - trasmettere copia di tutta la documentazione processuale;
  - richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;

- presentare al Dirigente del Settore Finanziario una relazione in ordine all'andamento del giudizio e alla probabilità/possibilità di soccombenza ai fini della quantificazione dell'accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso.
2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. La mancata comunicazione di cui al comma precedente determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.
  3. Il professionista incaricato è tenuto:
    - a) per le cause attive, ad avviare il procedimento entro i termini idonei ad evitare decadenze e prescrizioni;
    - b) a comunicare per iscritto ogni sviluppo saliente del processo trasmettendo copia degli atti compiuti o ricevuti;
    - c) ad operare al fine di ridurre al minimo l'esborso per l'ente per compensi professionali e spese processuali; a tal fine nei casi di più parti o di cause distinte ma connesse fa in modo di conseguire al più presto la riunione dei processi ovvero, comunque, di determinare le condizioni per l'applicazione dell'onorario unico con le maggiorazioni previste dalla tariffa professionale;
    - d) a rendere pareri per le cause patrociniate; in nessun caso i pareri richiesti in corso di causa danno luogo a compensi aggiuntivi; ove particolari e motivate circostanze lo richiedano il compenso sarà preventivamente concordato;
    - e) i compensi per le transazioni conclusive di una vertenza per la quale sia incardinato un giudizio sono quelli previsti per le transazioni giudiziali, anche se stipulate fuori dal processo;
    - f) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione delle cause anche nel corso delle stesse a richiesta dell'ente e senza oneri aggiuntivi per l'Ente;
    - g) se l'incarico è conferito a più professionisti si applica il compenso per un solo professionista;
    - h) i pareri *pro veritate* devono essere disciplinati da convenzioni che contemplino il formale accordo preventivo sui tempi di redazione ed il compenso che dovrà essere commisurato all'importanza della questione, tenuto conto della tariffa professionale in materia stragiudiziale;
    - i) per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia;
    - j) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.
  4. Il foro competente per l'eventuale contenzioso è il Foro di Avellino.

#### **Articolo 24 Revoca degli incarichi agli Avvocati esterni**

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

2. Alla revoca provvede il Responsabile Apicale con propria determinazione motivata.

### **Articolo 25 Pratica forense**

1. L'Amministrazione Provinciale di Avellino, con il presente regolamento, stabilisce che presso la propria Avvocatura può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in Giurisprudenza.
2. Lo svolgimento del tirocinio forense, ai fini del raggiungimento dell'obbligatorio periodo di praticantato, propedeutico dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale, è consentito presso l'Avvocatura provinciale a coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza valida per l'iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati.
3. La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi.
4. La selezione degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio avviene mediante avviso pubblico.
5. Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze della Provincia di Avellino, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con la Provincia di Avellino. Il praticantato è subordinato alla presentazione, da parte degli interessati, di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che andrà a prestare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura. I praticanti sono coperti da assicurazione per infortunio connesso allo svolgimento della pratica.
6. Per lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura, il richiedente deve possedere - al momento della presentazione della domanda - i seguenti requisiti:
  - cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea;
  - laurea in giurisprudenza;
  - buone conoscenze informatiche, con particolare riguardo ai principali sistemi operativi, alla navigazione in rete e alla posta elettronica;
  - assenza di condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
  - possesso di patente di guida e mezzo di trasporto;
  - possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
  - ogni altro requisito richiesto nell'avviso pubblico.
7. Una commissione interna, nominata dal Segretario/Direttore Generale dell'Ente, con almeno un componente togato procede - sulla base dell'esame dei titoli e di un colloquio - a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, che dovranno valorizzare il voto di laurea, eventuali ulteriori titoli master e le conoscenze attinenti la professione forense.
8. Il tirocinante è assegnato all'Avvocatura Provinciale, che ne cura la formazione e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 1, della L. 247/2012. Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso che risponde del suo operato.

9. Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e, comunque, conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense. Il tirocinante, è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso del tirocinio, può accedere alle pratiche dell'Avvocatura secondo le istruzioni e le indicazioni dell'avvocato cui è assegnato.
10. Il tirocinante è tenuto a partecipare alle udienze ed all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale. La frequenza è attestata dall'avvocato, tenuto conto delle udienze e dalla partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
11. Al tirocinante è corrisposta una borsa di studio per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. n. 247/2012. La liquidazione mensile di cui al comma precedente avviene con determinazione del Responsabile Apicale del Servizio Autonomo Avvocatura. L'erogazione è, comunque, subordinata alla formale attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero periodo di riferimento. I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza alle attività di tirocinio comportano la proporzionale riduzione della borsa di studio. Ai praticanti potranno, altresì, essere rimborsate le spese di viaggio qualora raggiungano con mezzo proprio, ovvero con servizio pubblico, uffici giudiziari ubicati fuori dalla città di Avellino; tali spese saranno rimborsate nella misura e con le modalità stabilite nella convenzione di tirocinio.
12. Il tirocinio forense presso l'Avvocatura può essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico della Provincia di Avellino fatto salvo un preavviso minimo di sette giorni, con provvedimento motivato e unilaterale del Responsabile Apicale Avvocatura, nei casi seguenti:
  - a) venir meno del rapporto fiduciario tra l'Avvocato assegnatario ed il tirocinante;
  - b) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
  - c) sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.
13. Il tirocinante può, a sua volta, abbandonare il tirocinio in qualsiasi momento con comunicazione motivata.

### **TITOLO III TRANSAZIONI E NEGOZIAZIONI**

#### **Articolo 26 Principi generali**

1. La Provincia di Avellino riconosce nell'istituto della transazione ex articoli 1965 e ss cod. civ., e al netto della disciplina speciale in materia, un fondamentale strumento di composizione delle vertenze che lo vedono coinvolto, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.
2. Ai sensi del presente regolamento, dunque, possono essere definite transattivamente tutte le vertenze con le modalità di definizione e le esclusioni di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 27 Modalità di definizione delle transazioni**

1. L'Avvocatura Provinciale, verificata la sussistenza dei presupposti principali per la definizione transattiva, (pareri dei settori interessati, relazioni tecniche da cui si evince una responsabilità dell'ente, ad esempio), anche su sollecitazione di controparte, sottopone la pratica al Dirigente del Settore competente cui viene chiesto il parere formale sulla transazione. Analogamente l'Avvocato interno incaricato della gestione della vertenza redigerà relazione sulla fattibilità e sulla opportunità/convenienza per l'Ente di comporre bonariamente la vertenza.
2. Raggiunto l'accordo il Responsabile dell'Avvocatura redige lo schema di accordo transattivo la cui sottoscrizione avverrà ad opera delle parti coinvolte e degli eventuali Avvocati costituiti solo dopo l'adozione della detta determinazione.

#### **Articolo 28 Transazioni dei sinistri**

1. Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade provinciali. Possono essere, inoltre, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta anche comportanti invalidità purché non gravi e permanenti (fino al 6%, c.d. "microlesioni").

#### **Articolo 29 Cause di esclusione dei sinistri**

1. Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:
  - a) i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
  - b) i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile oppure sia stata contestata una simile violazione;
  - c) sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;
  - d) i sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e comunque, non costituenti insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne.
2. La valutazione delle cause di esclusione dalla composizione transattiva sarà effettuata dall'Avvocato/ti dell'Ente e dal Dirigente per materia, secondo le rispettive competenze, in sede di istruttoria della pratica e costituirà la motivazione del rigetto dell'istanza stragiudiziale di risarcimento.

#### **Articolo 30 Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri**

1. Possono essere definiti transattivamente con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri di cui agli articoli precedenti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificata;
  - b) la responsabilità del sinistro deve essere accertata da verbale delle FF.OO. intervenute in loco, oppure da almeno due testimoni che sottoscrivano innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali; non verranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali, le richieste di risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra o prive dei predetti riscontri testimoniali;
  - c) l'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provato esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro; allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica.
2. La definizione delle transazioni terrà conto della normativa vigente in materia e avverrà, in osservanza dell'art. 27, con determinazione del Dirigente competente; la liquidazione sarà finanziata con l'apposito capitolo nel bilancio, dal quale capitolo saranno attinti i relativi fondi sia per le parti danneggiate che per i legali. Oltre l'importo di euro 3.000,00 la definizione transattiva dovrà essere autorizzata con Provvedimento Presidenziale.

#### **Articolo 31 Procedure di negoziazione assistita**

1. Le procedure di negoziazione assistita ex art. 2 ss. D. L. n. 132/2014 convertito in legge n. 164/2014 sono affidate al Servizio Gestione Contenzioso e Negoziations con l'assistenza dell'Avvocatura Provinciale. Le attività legali inerenti tali procedure sono demandate agli avvocati provinciali in organico all'Avvocatura che sottoscrivono le convenzioni di negoziazione assistita, unitamente al Dirigente competente *ratione materiae*, secondo lo schema tipo proposto dall'Avvocatura Provinciale ed assistono il dirigente di riferimento ovvero gli altri dirigenti interessati nell'ambito della medesima procedura di negoziazione.
2. Nella negoziazione assistita la parte è individuata nella persona del Dirigente competente in relazione alla materia oggetto della lite.
3. Il Dirigente competente per materia, interessato in ragione dell'oggetto della controversia di cui in negoziazione, assistito dall'Avvocatura interna, è autorizzato, nella qualità, in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, a sottoscrivere ogni qual volta se ne presenti la necessità e la convenienza, la "Proposta di Accordo" della negoziazione assistita, per le liti sia attive sia passive, in cui è parte la Provincia di Avellino, di importo fino a 25.000,00 euro; per quelle di valore superiore la negoziazione si concluderà con sottoscrizione di verbale di "mancato accordo".
4. Al fine di consentire la determinazione in ordine all'accettazione o meno della convenzione di negoziazione assistita, il Dirigente competente per materia, entro i tempi indicati nella richiesta del Servizio Gestione Contenzioso e Negoziations, deve trasmettere idonea e puntuale relazione, nonché documentazione tecnica, rilievi fotografici e quant'altro ritenuto necessario affinché la struttura legale possa prestare assistenza per la definizione della

negoziiazione.

#### **TITOLI IV**

#### **COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE TOGATO**

#### **Articolo 32 Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Provinciale**

1. Agli avvocati dell'Avvocatura Provinciale, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente e che prestano la difesa tecnica in giudizio, spetta, la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente emanato in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura medesima.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende:
  - a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
  - b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio.
3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte effettivamente recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.
5. I compensi professionali relativi a cause vinte e a spese compensate devono essere contenuti entro l'ammontare dello stanziamento previsto a Bilancio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Articolo 33 Criterio di quantificazione dei compensi professionali**

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura Provinciale e liquidato dal Responsabile dell'Avvocatura è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dall'Ente, con esclusione delle spese generali nella misura fissa del 15%.

2. Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, i compensi saranno corrisposti, con oneri a carico dell'Ente, sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, per le fasi espletate e per le prestazioni effettivamente rese e documentate, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. e ii. al netto delle spese generali delle spese generali nella misura fissa del 15%.

#### **Articolo 34 Criterio di ripartizione dei compensi professionali**

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati Provinciali, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte a rifusione delle spese che da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese sono ripartiti tra gli avvocati di cui al medesimo articolo 31, comma 1, secondo i seguenti parametri:
  - il 70 % a favore dell'avvocato che ha provveduto all'istruzione e alla redazione degli atti relativi alla pratica, in base all'effettivo apporto professionale prestato;
  - il 30 % a tutti gli altri avvocati.Nel caso di presenza in servizio di una sola unità di personale togato l'intero importo, sino a concorrenza del limite di legge, andrà attribuito allo stesso.
2. I suddetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati dipendenti dell'ufficio, nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale annuale complessivo e di stanziamento di bilancio - nel caso di giudizi con spese parzialmente o totalmente compensate - fissati dalle norme vigenti.
3. La verifica del rispetto del limite rappresentato dal trattamento economico complessivo annuale lordo del dipendente, costituito oltre che dal trattamento fondamentale anche dal trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione dei compensi professionali spettanti agli avvocati a titolo di onorario, e ciò al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evitare la crescita, tendente progressivamente al raddoppio in ragione di anno, delle propine. La verifica del rispetto del predetto limite si effettua sommando le procuratorie per cause vinte e quelle per cause compensate.
4. I compensi professionali disciplinati dal presente Regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente ad eccezione dell'Irap e sono liquidati dal Dirigente avente competenza in materia di trattamento economico del personale con propria determinazione previa istruttoria di rito. Il servizio gestione giuridica risorse umane e quello competente in materia di gestione economica, qualora diversi, opereranno in ogni caso i controlli sia con riferimento all'applicazione del presente regolamento, sia con riguardo al rispetto delle norme stabilenti modalità e limiti di calcolo. A tale fine, l'Avvocato incaricato dovrà trasmettere periodicamente al Settore Personale, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti, con allegata copia del provvedimento favorevole. Stessa documentazione dovrà essere allegata a ciascuna determinazione di liquidazione che sarà adottata, di norma, con cadenza trimestrale.
5. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto spettano agli Avvocati collocati a riposo, ovvero cessati dall'incarico, a qualunque titolo, salvo che per motivi disciplinari, per i due anni ovvero gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza, sempre che ricorrano i presupposti di cui agli articoli precedenti.

### **Articolo 35 Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Provinciale in caso di costituzione in giudizio congiunta con Avvocati del libero foro**

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto e/o disgiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Provinciale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura; conseguentemente, i compensi spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente con recupero delle spese a carico della controparte e qualora le spese introitate dall'Amministrazione siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno, verranno ripartiti per la parte residua in base ai criteri sopraindicati.
2. Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, non sarà corrisposto alcun compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.
3. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

### **Articolo 36 Compensi per mera attività di domiciliazione**

1. Nel caso in cui presso l'Avvocatura Provinciale siano eccezionalmente attivate domiciliazioni, i compensi dovuti all'Ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense. Le somme introitate resteranno acquisite al bilancio della Provincia.

### **Articolo 37 Convenzioni con altri Enti**

1. L'Avvocatura Provinciale può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, da ripartirsi in ogni caso tra i medesimi ai sensi della presente Regolamentazione interna.

### **Articolo 38 Correlazioni tra compensi professionali e retribuzione di risultato**

1. Agli avvocati che percepiscono i compensi professionali previsti dal presente Regolamento, viene erogata la retribuzione di risultato secondo criteri e modalità da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa e, se adottati, secondo i regolamenti vigenti nell'Ente.

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **Articolo 39 Norme integrative e finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Legge n. 247/2012 e ss.mm.ii., nel testo vigente purché siano compatibili con l'Ordinamento Provinciale.
2. Trovano, inoltre, immediata applicazione i regolamenti e le deliberazioni approvate dal Consiglio Nazionale Forense, oltre che dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza degli Avvocati Provinciali.

3. Per quanto non espressamente previsto e regolato si rimanda alla competente legislazione e agli atti di normazione interna dell'Ente.

#### **Articolo 40 Trattamento dei dati**

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 41 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività del provvedimento che lo approva.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti regolamentazioni incompatibili e/o in contrasto con presente Regolamento.